

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2984-A}

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE RUSSO PEREZ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 ottobre 1952 (Stampato n. 2494)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 ottobre 1952*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 29 novembre 1950, relativo ai brevetti appartenenti ai cittadini tedeschi

Presentata alla Presidenza il 17 dicembre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla conferenza di Londra del 1946 venne concluso un accordo, concernente i brevetti tedeschi, in base al quale i Governi della Francia, dell'Olanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America s'impegnavano a fare cadere in pubblico dominio i brevetti di pertinenza di cittadini germanici sottoposti al controllo dei suddetti Paesi, e a concedere su i medesimi brevetti licenze d'uso gratuito ai cittadini degli Stati aderenti all'Accordo.

Il 29 dicembre 1950 in Roma si è concluso l'Accordo, col quale il Governo italiano si è

impegnato ad adottare le misure necessarie per garantire che i brevetti in Italia appartenenti ai tedeschi siano accessibili ai sudditi di ogni Governo firmatario dell'Accordo di Londra, purché siano riconosciuti ai cittadini italiani tutti i diritti e privilegi riconosciuti ai cittadini dei Paesi firmatari stessi.

Con il presente disegno di legge si propone che venga autorizzata la ratifica dell'Accordo firmato a Roma il 29 novembre 1950.

Per quanto sopra esposto, la Commissione invita la Camera ad approvare il presente disegno di legge.

RUSSO PEREZ, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—
ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai brevetti appartenenti a cittadini tedeschi, concluso a Roma il 29 novembre 1950 tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.